



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>^</sup> legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Bruno	Canella
Assessori	Raffaele	Bazzoni
	Luca	Bellotti
	<del>Franco</del>	<del>Bozzolin</del>
	Iles	Braghetto
	Cesare	Campana
	<del>Gaetano</del>	<del>Fontana</del>
	Fabio	Gava
	<del>Massimo</del>	<del>Giorgetti</del>
	Francesco	Piccolo
	Floriano	Pra
<del>Raffaele</del>	<del>Zanon</del>	

Segretario Gianfranco Zanetti

n. 10 del 12 gennaio 2000

OGGETTO: L.R.50/84, artt. 27 e 41.  
Riconoscimento di interesse locale.  
Criteri di valutazione.

Il Presidente, On. Dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.

La L.R. 5 settembre 1984, n.50, ai titoli IV e V, determina gli ambiti di intervento regionale a favore di istituti bibliotecari e archivistici di ente locale e di interesse locale.

Per quanto attiene alle biblioteche e agli archivi di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali, la materia trova specifica disciplina negli artt.27 e 41. In tali articoli, inerenti ad istituti in possesso di raccolte particolarmente significative sul piano culturale che ne garantiscano, rispettivamente, il “godimento” e la “fruizione” pubblica, si precisano le procedure per la dichiarazione di interesse locale da parte della Giunta Regionale.

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 ha attribuito alla dirigenza le competenze di gestione, separandole da quelle di pertinenza degli organi politici. Successivamente la Giunta regionale del Veneto, con DGR n.5199 del 29.12.1998 e successivi aggiornamenti, ha stabilito che l’emanazione di tale categoria di atti spetta al dirigente competente per materia.

Al fine dell’emanazione del decreto di dichiarazione dell’interesse locale da parte del dirigente, è peraltro necessario che siano approvati dei criteri univoci.

La Regione ha competenza primaria in materia di biblioteche ai sensi del dpr 3/72, mentre gli archivi sono tuttora di pertinenza dello Stato, che esercita le proprie funzioni tramite gli organi periferici. Pertanto, a motivo del diverso regime normativo per le biblioteche e gli archivi, e della tipologia dei servizi resi, si ritiene di dover procedere con criteri di valutazione separati.

Premesso che i requisiti per il riconoscimento dell’interesse locale devono essere posseduti dagli istituti all’atto della domanda, si individuano i seguenti criteri.

## 1. Biblioteche di interesse locale

### **1.1. Definizione:**

- Si tratta di raccolte significative sul piano culturale aventi quindi carattere prevalentemente specialistico; se collocate in comuni o in aree non servite da una biblioteca comunale possono avere caratteristiche di pubblica lettura.

### **1.2. Standard minimi:**

- *sede*: la sede della struttura bibliotecaria, di norma di proprietà, deve rispondere a requisiti di sicurezza per il pubblico ed essere adeguata all'uso anche da parte di una utenza portatrice di handicap;
- *materiali*: l'aspetto quantitativo del materiale posseduto, salvo non si tratti di fondi estremamente settoriali, ha adeguato significato; la tipologia del supporto non influenza il giudizio ai fini del riconoscimento dell'interesse locale;
- *organizzazione*: la biblioteca deve essere conforma a quanto previsto dall'art.28, in particolare al 1. comma;
- *orari*: l'orario di apertura e di funzionamento è disciplinato a termini di legge di cui all'art.28, 3. comma;
- *servizi*: devono essere garantiti la *consultazione gratuita* del materiale e in generale i servizi non a domanda individuale; deve essere garantito per quanto possibile il *prestito* all'utente, in relazione ai fondi e al regolamento dell'istituto; deve essere garantito, ove non vi sia pregiudizio alla salvaguardia del materiale, il *prestito interbibliotecario* o, in alternativa devono essere adottate forme di *riproduzione* del materiale con tecniche non lesive del documento entro i termini di cui alle norme sul diritto d'autore.

## **2. Archivi di interesse locale**

### **2.1. Definizione:**

- Si tratta di raccolte, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato e da enti locali territoriali, particolarmente significative sul piano culturale aventi carattere di testimonianza storica.

### **2.2. Standard minimi:**

- *sede*: la sede, di norma di proprietà, deve essere adeguata alla conservazione e all'utilizzo dei documenti; essa deve rispondere ai requisiti di sicurezza per il pubblico e deve consentire l'accesso anche da parte di una utenza portatrice di handicap;
- *materiali*: l'aspetto quantitativo del materiale posseduto, salvo non si tratti di fondi estremamente settoriali, ha adeguato significato; la tipologia del supporto non influenza il giudizio ai fini del riconoscimento dell'interesse locale;
- *organizzazione*: l'ente titolare del bene deve garantire una organizzazione almeno minimale secondo la corrente dottrina archivistica;
- *personale*: la biblioteca deve essere gestita da personale professionalmente preparato con rapporto di lavoro continuativo;
- *orari*: l'orario di apertura e di funzionamento deve consentire la fruizione con cadenza regolare;
- *servizi*: devono essere garantiti la *consultazione gratuita* del materiale e in generale i servizi forniti dagli archivi di ente locale; per quanto possibile, nei limiti consentiti dalla salvaguardia del materiale o dalla sua specificità, deve essere garantito il *prestito temporaneo* a qualificati istituti; in alternativa, o a richiesta, il materiale o, in alternativa, devono essere adottate forme di *riproduzione* del materiale con tecniche non lesive del documento.

## **Modalità di presentazione della domanda, procedure e tempi**

1. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo: Direzione regionale Cultura della Regione del Veneto, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, con il corredo di adeguata documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi indicati ai punti 1.2 e 2.2;
2. la Regione, esaminata l'istanza, richiede il parere di cui all'art.27, non vincolante, all'amministrazione competente per territorio. Nel caso degli archivi, è previsto anche il parere della Soprintendenza archivistica (art.41); in caso i pareri richiesti non pervengano entro 60 giorni, l'Amministrazione regionale procederà in ogni caso sulla base della documentazione e della relazione fornita dal personale tecnico regionale inviato in loco per la verifica della rispondenza dell'istituto bibliotecario o archivistico ai requisiti necessari per la dichiarazione dell'interesse locale.
3. La conclusione del procedimento deve avvenire nel termine di **90 giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza, attestata dal protocollo d'arrivo o dalla data del timbro postale in caso d'invio con raccomandata AR (L.R.23/82).

Poiché la norma non prevede un termine di scadenza, essa si considera a tempo indeterminato. La Regione intende riservarsi peraltro il potere di revoca del riconoscimento qualora venga accertato il venir meno dei requisiti, o di presa d'atto dei mutamenti organizzativi di quegli enti che non vogliano più far parte del progetto di rete documentaria regionale.

Per gli istituti che alla data del presente provvedimento sono in possesso della dichiarazione si ritiene di dar mandato al Dirigente competente di provvedere, entro il termine di **6 mesi**, alla ricognizione delle situazioni, e di procedere con proprio decreto alla loro conferma o cancellazione.

Premesso quanto sopra, il relatore propone il sottoesteso provvedimento:

#### LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e in particolare con le disposizioni contenute nell'art.5 della L.R. 30/8/93, n.42;
- VISTA la L.R. n.50/84 e in particolare gli artt. 27 e 41;
- VISTA la D.G.R. del 29.12.98, n.5199;

#### DELIBERA

- 1) di approvare i criteri di valutazione delle istanze al fine della dichiarazione di interesse locale di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di dare incarico al Dirigente regionale della Direzione Cultura Informazione e Flussi Migratori dell'esecuzione del presente provvedimento, in particolare provvedendo, con proprio decreto, all'accoglimento o alla cassazione delle istanze nonché alla ricognizione di cui alle premesse.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
- Dott. Gianfranco Zanetti -

IL PRESIDENTE  
- On. Dott. Giancarlo Galan -